



COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

R.G. N. 34 DEL 08-02-2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 13 del 05-02-2019

OGGETTO:

Determinazione a contrarre acquisizione servizio di manutenzione ordinaria ascensore installato nell'edificio sede municipale di Via G. Narsete. CIG: ZF926E2E92

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 28 marzo 2017 relativo alla nomina del responsabile del Settore 3 "Lavori Pubblici e Ambiente";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 183 e l'art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Premesso che presso l'edificio Palazzo "Camillo Villani" sito in Via G. Narsete n. 7, sede municipale di questo comune, è installato ascensore tipo "Paravia n. 41267 – matricola NA 1036 – 96", per la cui tenuta in esercizio necessita assicurare la manutenzione ordinaria attraverso ditta specializzata nel settore;

Rilevato che risulta scaduto alla data del 31 dicembre 2018 il contratto stipulato in precedenza con la ditta "Marino Ascensori Soc. Coop." avente sede in Salerno alla Via P.C. Sestrieri n. 8 – C.F. e P. IVA n. 050030106586, al costo di € 31,00 mensile oltre IVA;

Ravvisata la necessita di assicurare la continuità del servizio attraverso nuovo incarico;

Dato atto che all'uopo è stata individuata e contattata a seguito di specifica indagine di mercato, la ditta PI&A Ascensori S.r.l. avente sede operativa in C/Mare di Stabia, la quale dopo aver preso visione dell'impianto ha formulato offerta in data 23.01.2019, acquisita al n. 984 di protocollo del 25.01.2019, con la quale ha proposto l'assunzione delle prestazioni di che trattasi per il corrispettivo di € 30,00 mensili oltre IVA 22%;

Evidenziato che in relazione alla presente acquisizione, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene assunto dal sottoscritto Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, attestando, per la circostanza, l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Visto quanto disposto in merito all'acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e in particolare:

- il comma 2 dell'art. 36, il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a 40.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 37 e 38;
- il comma 1, dell'art. 37 il quale dispone che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

Visto, inoltre, l'articolo 1 comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione e, come confermato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 30.10.2018, senza l'obbligo dell'uso di mezzi di comunicazione elettronici di cui all'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 9, comma 3, dal D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014 (vedasi DPCM 24.12.2015, art. 1), dall'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori;

Ritenuto, sulla base delle anzidette disposizioni, procedere all'affidamento diretto di dette prestazioni al suddetto operatore economico;

Evidenziato che la predetta procedura di affidamento diretto e non procedure ordinarie, così come disposta nella fattispecie, garantisce una maggiore celerità e semplificazione

del procedimento amministrativo in ragione dell'entità dell'appalto, in linea con i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e specificatamente di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e rotazione;

Dato atto che:

- è stata acquisita autocertificazione da parte dell'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti per l'assunzione e l'espletamento della prestazione, di cui all'art. 80 e art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- in relazione a detta dichiarazione, secondo quanto contenuto al paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 ai fini della stipula del contratto, è stata verificata l'assenza di annotazioni presso il Casellario ANAC ed acquisito DURC con esito "regolare", prot. INAIL_14547608 valido FINO AL 27.04.2019;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.L.vo 50/2016, la stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, emette il "decreto" o la "determina a contrarre";
- l'articolo 192, del D.L.vo 28.08.2000, n. 267, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure" stabilisce che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Considerato, ai fini dell'assunzione della spesa derivante dal presente provvedimento, che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 28.02.2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018, pubblicato in G.U n. 292 del 17.12.2018 e che questo ente non ha ancora deliberato il predetto bilancio;

Tenuto conto che nelle more dell'approvazione del bilancio per il corrente esercizio finanziario è possibile avvalersi del disposto di cui all'art. 163, commi 3 segg., del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014, secondo il quale *(cfr comma 5) nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Evidenziato che nella fattispecie trattasi di spesa rientrante nell'ambito delle predette disposizioni legislative applicabili in regime di esercizio provvisorio;

Verificata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 e all'art. 183, c.8 D.lgs n.267/2000, che il programma degli impegni e pagamenti conseguenti dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- le Linee Guida dell’ANAC emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 10.05.2013;

D E T E R M I N A

1. Le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Affidare**, per quanto in narrativa, alla Ditta PI&A Ascensori S.r.l. – P.IVA 08000291214 - avente sede operativa in C/Mare di Stabia e sede legale in Napoli – 80133 - alla Via Melisurgo n. 4, il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di ascensore presente presso l’edificio comunale “Palazzo Camillo Villani”, per il periodo di anni due, al costo mensile di € 30,00 oltre IVA 22%, e quindi per l’importo complessivo di € 720,00 oltre IVA al 22%;
3. **Autorizzare**, sulla base delle direttive riportate al paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, la stipula del contratto sulla base dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e delle verifiche eseguite presso il Casellario ANAC in data 28/01/2019 e l’acquisizione del D.U.R.C. con esito regolare prot. INAIL_14547608. avente validità al 27.04.2019; per la circostanza resta ferma la possibilità per il R.U.P. di procedere alla verifica, preventivamente e successivamente, degli ulteriori requisiti autocertificati e, laddove accertata la mancata conferma, risolvere il contratto, segnalare il fatto alle competenti Autorità e all’ANAC, e non dare corso al pagamento dei corrispettivi se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
4. **Dare atto**, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la tenuta in esercizio dell’impianto di ascensore presente all’interno dell’edificio comunale;
 - b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione di servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di ascensore medesimo;
 - c. il contratto è perfezionato mediante lettera di ordinazione, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
 - d. la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
 - e. le clausole essenziali sono quelle riportate nella lettera di ordinazione e comprendono le condizioni contrattuali come riportate al precedente punto 3 del presente dispositivo;
5. **Impegnare** in favore della ditta PI&A Ascensori S.r.l. – P.IVA 08000291214, la spesa di €. 402,60 relativa all’anno 2019 con imputazione al codice di bilancio 1.05.1.03 cap. 622 impegno n.46/2019 e di rimandare l’assunzione dell’impegno di spesa relativo agli anni successivi ad avvenuta approvazione del predisponendo bilancio di previsione 2019-2021 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, giusta attestazione di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di impegno del responsabile del settore finanziario a tergo della presente:

6. **Stabilire**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione e l'aggiornamento degli atti relativi alla presente procedura sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dell'ANAC.

**Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente**
F.to geom. Nicola Ferrara

**Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agerola, li 05-02-2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
F.to geom. Nicola Ferrara

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)**

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con l'impegno di spesa indicato nella presente determinazione.

Agerola, li 08-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to dott.ssa Giovanna Peccerillo

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo dell'Ente dal 08-02-2019, e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 120

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to sig.ra Teresa Cuomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
geom. Nicola Ferrara